

N. 590

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996

Nuove norme a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - Il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ha istituito le regie stazioni sperimentali per speciali industrie.

A tali stazioni sono stati attribuiti diversi compiti tra i quali quelli «di promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie per cui sono preordinate».

L'articolo 23 del regio decreto citato, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n.718, dispone che alle spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono contribuire anche le imprese che esercitano le industrie per le quali la stazione è preordinata.

Tra le imprese che esercitano le industrie, per prassi costante, sostenuta peraltro in via interpretativa dalle stesse stazioni sperimentali, vengono incluse anche le imprese artigiane. A tale proposito è da rilevare però che non tutte le imprese si avvalgono o sono nelle condizioni di avvalersi dei risultati degli studi condotti dalle stazioni sperimentali. Infatti è stato accertato che soltanto le medie e grandi imprese che posseggono i mezzi finanziari, le strutture idonee e l'organizzazione necessaria, sono in grado di

sfruttare i risultati della ricerca ed applicare ai processi le innovazioni tecnologiche che consentono di migliorare in quantità e qualità la produzione.

Non si può non convenire che soggetti imprenditoriali di modesta portata, come coloro che esercitano una attività artigiana, non posseggono, nella stragrande maggioranza dei casi, la capacità finanziaria e la struttura produttiva oggettivamente in condizione di poter concretamente avvalersi dei risultati delle ricerche condotte dalle stazioni sperimentali. Questo, peraltro, è comprensibile anche in relazione al genere di attività che tali piccole imprese svolgono, quasi sempre di tradizione artigiana.

Le difficoltà in cui queste attività si sono venute a trovare nella generale crisi economica del nostro Paese contribuiscono a rendere insopportabili ulteriori oneri che non abbiano contropartite reali.

Il presente disegno di legge si propone di sollevare dal contributo per le attività svolte dalle stazioni sperimentali tutte quelle imprese, di modeste dimensioni quali le imprese artigianali, che, come sopra detto, non traggono alcun beneficio dai risultati delle attività svolte dalle stazioni sperimentali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2083 del codice civile e alle imprese artigiane così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

